TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lombardia – Milano: II Sezione, 14 luglio 2001, n. 4839.

L'attribuzione dei seggi deve essere effettuata con riferimento alla cifra elettorale del gruppo di liste complessivamente inteso e non alla cifra elettorale delle singole liste, salva poi la successiva ripartizione tra le singole liste dei seggi assegnati al relativo gruppo di liste complessivamente inteso.

Omissis.
Il ricorso in esame è fondato e merita di essere accolto.
E, infatti, la stessa Corte Costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 L. n. 81/1993 (ora art. 73 D. Lgs. n. 267/2000 cit.), ha precisato che "Il collegamento di più liste ad un candidato alla carica di sindaco presuppone l'omogeneità del programma politico che si intende realizzare e prefigura, nell'ambito del consiglio comunale, una coalizione che rispecchi il raggruppamento dichiarato prima della votazione per l'elezione del sindaco. L'aggregazione è destinata ad operare tanto per la maggioranza che per le minoranze … I gruppi di liste collegate manifestano dunque aggregazioni che si presentano come stabili. Sommare i voti ottenuti dalle singole liste collegate per comporre la cifra elettorale complessiva dei gruppi sia della maggioranza che delle minoranze ai fini dell'assegnazione dei seggi rispecchia questa realtà e non costituisce un arbitrario trasferimento di voti da una lista all'altra …" (Corte Cost., 12.9.1995, n. 429).
La giurisprudenza formatasi sul punto, del resto, conferma tale interpretazione del dato normativo, conformemente all'assunto del ricorrente: "… ai sensi dell'art. 7 sesto comma L. 25 marzo 1993 n. 81, nel riparto dei seggi di minoranza deve aversi riguardo ai risultati complessivamente ottenuti da tutte le liste collegate col medesimo candidato alla carica di Sindaco, salva, poi, la successiva ripartizione tra le singole liste dei seggi complessivamente assegnati …" (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 15.7.1996, n. 1093; TAR Lazio, Sez. II, 22.7.1997, n. 1168; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 16.7.1998, n.2421; Cons. Stato, Sez. V, 29.11.1995, n. 1657).
Tale essendo, dunque, la corretta interpretazione della disposizione in esame (ora confluita nell'art.73 D.Lgs. n. 267/2000 cit.), appare chiaro l'errore in cui è incorso l'Ufficio Centrale che, come risulta dal § 22 del verbale 30.5.2001, ha proceduto al riparto dei seggi tra le liste o gruppi di liste collegate a candidati diversi da quello proclamato sindaco, utilizzando la cifra elettorale conseguita dalle singole liste ancorché raggruppate, anziché la cifra elettorale del gruppo complessivamente inteso (cfr. doc. 1, depositato dal ricorrente, pagg. 119 e ss.), pervenendo in tal modo ad attribuire un seggio in più alla lista … (2 seggi invece di 1), anziché al raggruppamento di liste collegate di cui quella del ricorrente fa parte (5 seggi invece di 6), con conseguente illegittima proclamazione dell'elezione del sig. … alla carica di consigliere comunale al posto del ricorrente medesimo, secondo le specifiche indicazioni contenute nel ricorso *de quo*, non smentite dagli atti di causa.
Omissis.